

PATRIMONIO E TRUST

Anatocismo e adeguamento alla delibera Cicr del febbraio 2000

di Francesca Dal Porto



DIGITAL Master di specializzazione
LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE
Scopri di più >

È assai frequente verificare, nei **rapporti di conto corrente bancario intercorsi prima del 01.07.2000**, l'applicazione del **regime della capitalizzazione trimestrale** per gli interessi a debito e del **regime della capitalizzazione annuale** per gli interessi a credito.

A partire dal **01.07.2000**, in adeguamento alla **Delibera Cicr del 9 febbraio 2000**, è **cambiato il regime di capitalizzazione degli interessi a credito** diventando trimestrale, come quello relativo agli interessi a debito la cui capitalizzazione aveva già tale periodicità.

Per i contratti sorti prima dell'entrata in vigore di tale Delibera, è importante capire se tale modifica rappresenti un **trattamento migliorativo o peggiorativo** per il correntista: infatti, a seconda del **diverso inquadramento**, l'articolo 7 della Delibera prevedeva un **diverso onere per la Banca circa le modalità da adottare per informare il correntista del nuovo regime**.

Nel caso in cui le **nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento** delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero dovuto **provvedere all'adeguamento**, in via generale, **mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**.

Nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un **peggioramento delle condizioni precedentemente applicate**, esse avrebbero dovuto essere espressamente approvate dalla clientela.

Ancora oggi molte controversie che hanno ad oggetto l'anatocismo bancario, in relazione a rapporti sorti ante la Delibera Cicr del febbraio 2000, si trovano ad affrontare la questione.

Se si considera di **dover confrontare il nuovo regime (capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito** e per quelli a **credito** rispetto al precedente effettivamente applicato, che prevedeva la **capitalizzazione trimestrale solo per gli interessi a debito** e la **capitalizzazione**

annuale per quelli a credito), non ci sono dubbi che **l'adeguamento sia migliorativo**.

Infatti, in ipotesi di un rapporto commerciale a spese zero, in regime di **capitalizzazione annuale** si ha:

$$\text{TAN } 3\% = \text{TAE } 3\%$$

Dove il TAN è il tasso annuo nominale e il TAE è quello effettivo.

Quindi, ad esempio, **a fronte di un TAN a credito del 3%, il TAE a credito rimane del 3%**.

Quando la **cadenza dell'accredito in conto degli interessi** (capitalizzazione) **non è annuale**, ma si basa su **frazioni di anno** (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale etc.), **la remunerazione effettiva per il correntista (costo per la banca) non è pari al TAN ma è superiore e pari al TAE (Tasso Annuo Effettivo)**.

Il **TAE** rappresenta il **costo proiettato su base annuale di un'operazione finanziaria** che, per come è strutturata, prevede una **capitalizzazione infra-annuale degli interessi**.

Nel caso di **capitalizzazione trimestrale**, a fronte di un TAN a credito del 3%, in regime di capitalizzazione composta trimestrale, il **TAE sarà pari al 3,0339%** quindi ad un tasso maggiore del TAN.

Capitalizzazione trimestrale:

$$\text{TAN } 3\% = \text{TAE } 3,0339\%$$

È pacifico quindi che, **a parità di trattamento dell'interesse a debito in capitalizzazione trimestrale pre e ante 01.07.2000** e quindi **a parità di TAE a debito**, la **modifica del regime di capitalizzazione dell'interesse a credito da annuale a trimestrale** comporta un vantaggio per il correntista, visto che **il TAE a credito diventa più elevato**.

Dimostrata quindi la **natura migliorativa della modifica**, per la Banca è sufficiente dimostrare di aver dato **notizia dell'adeguamento al nuovo regime**, di cui alla delibera in analisi, mediante **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

La giurisprudenza contraria a tale impostazione parte dal fatto che **le condizioni ante 01.07.2000 non prevedevano la capitalizzazione trimestrale a debito** visto che la dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione, ante 01.07.2000, **ne ha di fatto determinato l'inefficacia ex tunc**, per cui il contratto deve ritenersi sorto in assenza di tale pattuizione.

In particolare, la **Suprema Corte di Cassazione**, con l'**Ordinanza n. 27769/2019 del 30/10/2019** ha fornito una **importante interpretazione in materia di anatocismo sui contratti**

di conto corrente sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della **Delibera Cidr del 09.02.2000**.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, se **prima dell'entrata in vigore della Delibera Cidr**, ovvero **prima del 9 febbraio 2000**, *“ la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cidr delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.”*

Ciò significa in **maniera inequivocabile** che **la modifica introdotta deve considerarsi peggiorativa** per il correntista, visto che **introduce un regime di capitalizzazione dell'interesse a debito prima assente**: ne consegue la **necessità di acquisire il consenso scritto da parte del cliente, pena la “nullità della clausola”**.

Ancora la **Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105** ha affermato che **la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi**, all'assenza di capitalizzazione per effetto della **declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica**, comporta un **peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente**, sicché è necessario un **nuovo accordo espresso fra la banca e il cliente**.

Sembra pacifico l'indirizzo della Suprema Corte: **il nuovo regime di capitalizzazione in adeguamento alla Delibera Cidr del febbraio 2000** rappresenta un **evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente**; sicché, proprio in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato **necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale**.